

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3760 del 07/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALTEC 2000 SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Maestri Del Lavoro n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di creazione manufatti in lamiera conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Maestri Del Lavoro n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3875 del 07/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALTEC 2000 SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Maestri Del Lavoro n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di creazione manufatti in lamiera conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Maestri Del Lavoro n. 12

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;
- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 04/12/2018, acquisita al Prot. Com.le 105365 e da Arpae al PGFC/2018/20531, da **SALTEC 2000 SRL** nella persona di Verri Iames, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Maestri Del Lavoro n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di creazione di manufatti in lamiera conto terzi sito nel Comune di Forlì Via Maestri Del Lavoro n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 0754 del 04/01/2019, acquisita al PG/2019/505, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 30/01/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9540 e da Arpae al PG/2019/17739 del 01/02/2019;

Valutato che, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 non poteva essere accolta positivamente;

Vista la nota di Arpae PG/2019/47833 del 25/03/2019, con la quale è stato richiesto al SUAP del Comune di Forlì di comunicare alla ditta il sopra indicato motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/16;

Vista pertanto la nota Prot. Com.le 29546 del 02/04/2019, acquisita al PG/2019/53758 del 03/04/2019, con cui il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Atteso che in data 11/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione al fine di superare il suddetto motivo ostativo, acquisita al Prot. Com.le 35994 e da Arpae al PG/2019/64590 del 23/04/2019;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 18395 del 27/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/32463, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA e successive integrazioni contenente*

la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA Dott. C. Marchi da cui si evince che l'attività svolta in via M. Del lavoro, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/08/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SALTEC 2000 SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Richiamata la Delega PG/2019/121160 del 07/08/2019 con la quale la Dirigente ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nel Dott. Ing. Federica Milandri;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SALTEC 2000 SRL** (C.F./P.IVA 02684810407) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Maestri del Lavoro n. 12, per lo stabilimento di creazione di manufatti in lamiera conto terzi sito nel Comune di Forlì Via Maestri Del Lavoro n. 12.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e la classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per le attività indicate nella documentazione di impatto acustico.**

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Azienda U.S.L della Romagna – Sede di Forlì ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha richiesto quanto di seguito indicato:

- emissione E1 derivante da lavorazioni di saldatura, smerigliatura e taglio al plasma su ferro;
- emissione E2 derivante da lavorazioni di saldatura, smerigliatura e taglio al plasma su acciaio inox e alluminio;
- emissione E3 derivante da verniciatura in cabina/forno;
- emissione E4 derivante dal bruciatore a servizio della cabina/forno (105 kW, a metano).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota prot. n. 100713 del 20/11/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/19661 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/20885 del 11/12/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/20886 del 11/12/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione urbanistica e Sviluppo economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 14495 del 15/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/27080 del 18/02/19, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“...ATTESO

*— che l'area catastalmente distinta al Fg 70 part. 1028 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 70 part. 1028 - per l'attività svolta dalla richiedente”.*

Con nota PG/2019/43506 del 18/03/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda lo svolgimento della attività di smerigliatura in assenza di idoneo impianto di abbattimento sulle emissioni E1 e E2, come di seguito riportato:

EMISSIONE E1- SALDATURA SMERIGLIATURA E TAGLIO AL PLASMA (FERRO) - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di 3 postazioni di saldatura su ferro di tipo TIG e MIG per l'assemblaggio finale e operazioni di pulizia, smerigliatura. Inoltre la ditta dichiara di avere un piccolo carrello mobile per il taglio al plasma per attività di rifinitura, le cui emissioni, saltuarie, sono convogliate in tale punto di emissione.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e smi.

L'attività di smerigliatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 dell'allegato 4/d, "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove fissano i limiti delle sostanze emesse, materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Il CRIAER definisce inoltre che per tale attività vi deve essere un impianto di abbattimento per le polveri che invece è assente nel caso in questione.

L'attività di taglio plasma è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.16 dell'allegato 4/d. Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc) Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate.

Caratteristiche punto di emissione E1	
Portata massima	3000 Nmc/h
Altezza	7 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,30 mq
Impianti di abbattimento	nessuno
INQUINANTI	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- dotarsi di impianto di abbattimento per le polveri in relazione all'attività di smerigliatura;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione E1;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuali.

EMISSIONE E2- SALDATURA SMERIGLIATURA E TAGLIO AL PLASMA (ACCIAIO INOX E ALLUMINIO) - Al punto E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura di 4 postazioni. Oltre alla saldatura è effettuata anche la smerigliatura e saltuariamente il taglio al plasma; negli impianti asserviti all'emissione viene lavorato solo inox e alluminio. Per quanto riguarda i riferimenti del CRIAER dell'attività di saldatura, smerigliatura e taglio al plasma e le relative indicazioni si rinvia al precedente paragrafo relativo all'emissione E1. Analogamente al punto E1 anche per il punto E2 manca l'impianto di abbattimento per le polveri. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

Caratteristiche punto di emissione E2	
Portata massima	3000 Nmc/h

Altezza	7 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,30 mq
Impianti di abbattimento	nessuno
INQUINANTI	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- dotarsi di impianto di abbattimento per le polveri in relazione all'attività di smerigliatura;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione E2;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuali.

EMISSIONE E3 VERNICIATURA - Nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di verniciatura che viene effettuata saltuariamente, una volta alla settimana. Per quanto riguarda l'attività di verniciatura si ritiene che sia compresa nei CRIAER 4.13.38 *"Applicazione, appassimento...omissis... di prodotti vernicianti a base solvente con un consumo giornaliero inferiore ai 20 kg/giorno"*, che prevede la registrazione dei consumi giornalieri, e al punto 4.7 della D.G.R. 2236/09 e smi dove si fissa un valore limite di COV pari a 50 mg/Nmc e delle polveri totali pari 3 mg/Nmc Quindi si ritiene di fissare i limiti della D.G.R. 2236/09 e le prescrizioni del CRIAER.

Caratteristiche punto di emissione E3	
Portata massima	18000 Nmc/h
Altezza	7 m
Durata	1 h/g (una volta a settimana)
Sezione	0,700 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a fibra sintetica
INQUINANTI	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
COV (composti organici volatili espressi come COT)	50 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Senza obbligo di monitoraggi

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati senza obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione E3 in considerazione della durata estremamente contenuta dell'attività;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominati E3;
- prevedere la registrazione dei consumi giornalieri dei prodotti vernicianti in apposito registro.

BRUCIATORE CABINA VERNICIATURA E4 - Potenza termica nominale 105 kW - Combustibile (gas metano). Tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risulta compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Resta fermo che, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare quanto definito al punto 5 delle "Prescrizioni generali" di cui all'Allegato 3A lettera C della DGR 2236/09 e smi . Sono quindi assoggettati al rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 1, Parte III, punto 1.3, alla Parte V del D.Lgs 152/05 senza obbligo di effettuare autocontrolli periodici.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Non sono presenti impianti termici civili in quanto la Ditta sfrutta l'acqua calda prodotta e messa in circolo dal Centro Fiera srl.

CONCLUSIONI - In relazione a quanto sopra rilevato non sussistono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'AUA per il punto di emissione E3 nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati. Relativamente invece alle emissioni E1 ed E2 si esprime parere contrario allo svolgimento dell'attività di smerigliatura asservita in tali emissioni in relazione all'assenza dell'impianto di abbattimento per le polveri. Costituisce elemento per il superamento del parere contrario la presentazione di schede tecniche relative all'installazione di impianti di abbattimento aventi le caratteristiche indicate all'Allegato 3 della Deliberazione del CRAIER. Non si ritiene invece di porre alcun vincolo per l'emissione proveniente dal taglio al plasma in considerazione dell'estrema saltuarietà della stessa.

Sulla base della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m. non potesse essere accolta positivamente, con riferimento all'attività di smerigliatura, di cui sono previsti l'aspirazione ed il convogliamento ai punti di emissione E1 ed E2 non dotati degli impianti di abbattimento delle polveri prescritti alla lettera a) del punto 4.13.22 "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, di seguito riportata *"a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*.

Con nota PG/2019/47833 del 26/03/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e le modifiche necessarie ai fini del superamento di tali motivi ostativi.

Con nota P.G.N. 28927 del 02/04/19 acquisita al protocollo PG/2019/52733 del 02/04/19, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/47833 del 26/03/19.

Con nota P.G.N. 35994 del 19/04/19, acquisita al protocollo PG/2019/64590 del 23/04/19, il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 11/04/19 in risposta alla succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti: *"Con la presente, Si comunica che nella domanda di autorizzazione presentata è stato erroneamente riportato che le attività di smerigliatura vengono svolte sotto aspirazione: le componenti in acciaio inox, infatti, non devono essere in alcun modo smerigliate (in quanto questa operazione causerebbe graffi al pezzo) mentre le componenti in ferro vengono svolte al di fuori del banco di saldatura e, pertanto, non sono aspirate. A seguito di colloquio con AUSL, la ditta si sta adoperando per l'installazione di un banco di aspirazione per le operazioni di smerigliatura del ferro: tale emissione non è riportata nella domanda di autorizzazione allegata in quanto non si è ancora a conoscenza dei dati tecnici che avrà tale emissione (portata, dimensioni del camino, filtri...) e la ditta provvederà a richiedere una Variazione all'autorizzazione quando sarà in possesso di tali dati. Si allega pertanto la documentazione revisionata secondo quanto riportato sopra: tale documentazione è totalmente sostitutiva di quanto precedentemente inviato"*.

Con nota PG/2019/107276 del 09/07/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso l'integrazione alla precedente relazione tecnica PG/2019/43506 del 18/03/19 contenente una valutazione positiva dei punti di emissione E1 e E2, nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, fermo restando che *"l'assenza di aspirazione durante l'attività di smerigliatura comporta l'emissione di gas/polveri in ambiente di lavoro per i quali risulta opportuna una valutazione di ammissibilità da parte della competente Asl"*.

Il Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione Ambienti di Lavoro del Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con mail del 02/08/2019, con riferimento all'assenza di aspirazione durante l'attività di smerigliatura prospettata dalla Ditta ed evidenziata da Arpae Servizio Territoriale come sopra riportato, ha trasmesso la propria valutazione di seguito riportata: *"le operazioni di smerigliatura devono prevedere una aspirazione al fine di evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro di polveri e sostanze gassose"*.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L.

241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni sopraccitate espresse da Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e dalla Azienda U.S.L. della Romagna, esprime le seguenti valutazioni:

- sono superati i motivi ostativi di cui alla nota P.G.N. 28927 del 02/04/19, visto che nelle postazioni collegate alle emissioni E1 e E2, prive di idonei impianti di abbattimento delle polveri, non verrà eseguita l'attività di smerigliatura, che richiederebbe invece la presenza di tali impianti di abbattimento;
- dal momento che il succitato parere della Azienda U.S.L. della Romagna prevede che l'attività di smerigliatura non possa essere effettuata in ambiente di lavoro senza captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno delle polveri e sostanze gassose prodotte, si rende pertanto necessario prescrivere che con riferimento al lay-out attuale l'attività di smerigliatura non possa essere svolta, vista l'assenza di un'aspirazione con idoneo impianto di abbattimento delle polveri e convogliamento all'esterno.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere dell'AUSL della Romagna- Sede di Forlì e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 04/12/2018 P.G.N. 105365/2018, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 11/04/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 02/04/2019, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 4 – BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA (105 kW, a metano)

proveniente da un impianto, con potenza termica inferiore a 1MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di creazione di manufatti in lamiera conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA E SALTUARIAMENTE TAGLIO AL PLASMA (ferro) - N. 3 POSTAZIONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc

Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
-----------------------	---	--------

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA E SALTUARIAMENTE TAGLIO AL PLASMA (inox e alluminio) - N. 4 POSTAZIONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – CABINA DI VERNICIATURA/FORNO

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli in fibra di vetro

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	1	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

- Nello stabilimento **non possono essere effettuate** operazioni di **smerigliatura**.
- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1 e 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione N. 3** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo **punto 10.**, dei consumi di prodotti contenuti solventi utilizzati per l'attività di "verniciatura a solvente" nella cabina di cui alla **emissione N. 3**, validati dalle relative fatture di acquisto, e del numero di giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 790 litri/anno.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti contenuti solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto precedente punto 9. relativamente cabina di cui alla **emissione N. 3.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.